

## Proposta di modifica della Circolare operativa del Ministero dell'Interno

Le modifiche di seguito proposte, intendono permettere a tutti gli organismi deputati, ognuno per la propria competenza e senza ulteriori indugi, l'applicazione delle sanzioni stabilite, anche al fine d'interrompere una serie di comportamenti, che nell'ultimo periodo, si sono addirittura intensificati, dimostrando come, il un processo innescato, anziché intervenire sui gravi fenomeni di abusivismo, peggiora la nostra condizione lavorativa di giorno in giorno.

### CHIEDIAMO

- Una **data certa** rispetto l'applicazione delle sanzioni stabilite **[a]** nella modifica normativa approvata in G.U. che **non potrà essere dilazionata oltre il 14 maggio** per le sanzioni in violazione del CdS e degli articoli 3 e II Legge 21/92 come da modifica introdotta.
- I correttivi necessari, affinché tale nociva generatasi dai contenuti dell'articolo 9 **[b]**, sia per quanto possibile neutralizzata, evitando di *premiare i disonesti*: Art. 9 che nasce già di suo come una "*sanatoria*" e con l'ulteriore peggioramento derivante dalla trasformazione nel Decr. Semplificazione, così come ammesso dallo stesso sottosegretario On. E. Rixi, che, nell'ultimo incontro, lo ha definito: «*un errore, neppure ben compreso da alcune UU.SS.*».

### A TAL FINE SI PROSPETTA

1. **Un immediato Censimento dei contratti** così da poter concretamente valutare la reale ricaduta di questo meccanismo. Va richiesto l'invio entro il 14 maggio a mezzo PEC di copia dell'avvenuta registrazione nella data "limite" prefissata, dell'atto, al Ministero di Trasporti e per conoscenza a tutte le Amministrazioni Locali coinvolte (Regione, Comune e Città Metropolitana). Tale dinamica è volta ad introdurre alcuni, seppur minimi, elementi per permettere agli Enti Locali di governare una programmazione su base territoriale che al momento è pressoché impossibile.
  2. **Che i contratti**, così come definito nella Legge 12/2019, dovranno riguardare solo ed esclusivamente la relazione diretta e univoca tra **vettore e cliente [c]** senza alcun elemento generico o indefinito. Evidentemente inoltre un contratto in essere, stipulato e registrato come definito, sarà l'unica modalità di espletamento di un servizio "*extra territoriale*" rispetto al contesto per cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Nessun ulteriore servizio, potrà esser svolto se non nel territorio previsto per l'autorizzazione.
- Abolizione nella "**Circolare del Ministero degli Interni**" dell'Articolo 2.3 stante l'**arbitraria e errata** interpretazione del concetto di **fermata** e di "**sosta su suolo pubblico**" così come ridefinito nella nuova normativa **[d]**. Tale distinzione naturalmente permane e soprattutto continua ad **essere interdotta al servizio di NCC** in qualsiasi condizione, se non nei Comuni dove non è presente il Servizio TAXI e tale condizione deve essere formalmente autorizzata dalle Amministrazioni locali.
  - Sul concetto di "**ulteriori rimesse**" è evidente quindi la necessità di intervenire per contenere un'impostazione troppo ampia che deriva dall'enunciazione stessa del concetto.

### A TAL FINE SI PROSPETTA

1. Che i Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni, così come per quelli che "accolgono" le rimesse, dovranno ricevere tempestiva e immediata comunicazione delle "ulteriori rimesse" utilizzate. Questo per sviluppare le adeguate tutele del Servizio e per permettere la pianificazione necessaria agli Enti locali così da preservare la funzione **COMPLEMENTARE** e **INTEGRATIVA** del **Trasporto Pubblico Locale** che rimane **prioritaria**.

2. Che tale comunicazione anche rispetto a quanto stabilito nel cosiddetto "Decreto Sicurezza" e dalle ulteriori normative previste [e], sia inviata anche alle Autorità di Pubblica Sicurezza, per le opportune verifiche in funzione di sicurezza sociale, come pure in funzione prevenzione incendi [f] e verifica delle cubature.
  3. Che, a qualunque titolo venga concesso il godimento di un'ulteriore rimessa, sulla base di un contratto a qualsiasi titolo anche gratuito, lo stesso dovrà essere registrato presso Agenzia delle Entrate. Nel documento deve essere indicato in maniera esplicita, la targa del veicolo, l'intestatario del mezzo e il periodo di utilizzo della stessa.
  4. Che, stante la disponibilità di "ulteriori rimesse", oltre la sede legale e quella nel Comune di pertinenza, sul foglio di servizio dovrà essere prevista l'apposita indicazione della rimessa utilizzata, per lo svolgimento di ogni specifico Servizio.
- L'utilizzo di strumenti tecnologici [g], non può essere in alcuna forma interpretato come la modalità attraverso cui "soggetti terzi" a TASSISTI e NOLEGGIATORI possano esercitare i servizi del Trasporto Pubblico Locale non di linea, che rimangono in capo **solo ed esclusivamente ai titolari di licenze TAXI e autorizzazioni NCC**. Va quindi abrogata ogni libera interpretazione, dalla "Circolare del Ministero degli Interni" riguardante il superamento di questa basilare condizione. Per questa ragione bisogna cancellare la nota (l) all'articolo 2 (pag.3). La modifica legislativa introdotta con la Legge 12/2019 propone d'integrare, le modalità di richiesta che l'utenza avanza verso il vettore e non deve, viceversa, essere interpretata, in nessuna maniera, come un sistema che possa determinare l'avvento di altri soggetti oltre quelli presenti nella normativa (TAXI e NCC).
  - Siccome nell'articolo 4.2 lettera "f" l'accezione «**dispositivi telematici**» non è presente nella normativa modificata (così come pubblicata in G.U.) si rischia d'introdurre elementi di confusa interpretazione, quindi onde evitare malintesi il comma va abrogato.

**Roma 28 aprile 2019**

[a] di quanto stabilito all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1. Stessa data d'applicazione per le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del Codice della Strada.

[b] Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

[c] ... quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. (art.9 Legge 12/2019 G.U. 12/02/2019)

[d] 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso".

[e] dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191)

[f] Art.20 Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

[g] Il servizio di Noleggio con Conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o le rimesse, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

**FAST TPNL - USB Taxi - Or.S.A. - Movimento Italiano Tassisti**